ISTITUZIONE, PRESSO IL MINISTERO DELLE CORPORAZIONI, DI UN COMITATO PERMANENTE PER L'ESAME DELLE DOMANDE DI AUTORIZZAZIONE AD INDIRE MOSTRE, FIERE ED ESPOSIZIONI NEL REGNO

Art. 2

Il Comitato di cui al precedente articolo, presieduto dal Ministro per le corporazioni, e' composto:

a) dal direttore generale della produzione industriale e degli scambi;

b) da un rappresentante di ciascuna delle Confederazioni dell'industria, dell'agricoltura, del commercio e dei trasporti;

c) da un rappresentante della Presidenza del Consiglio dei Ministri, da un rappresentante per ciascuno dei Ministeri dell'interno, degli affari esteri, delle finanze, delle colonie, delle comunicazioni e dell'agricoltura e delle foreste, nonche' da un rappresentante del Commissariato per il turismo e da un rappresentante dell'Istituto nazionale per l'esportazione. (1)

A presiedere il Comitato il Ministro puo' delegare il Sottosegretario di Stato per le corporazioni.

Versione in vigore dal 14 aprile 1934, non più in vigore dal 25 dicembre 1935 · versione 1

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Istituzione, presso il Ministero delle corporazioni, di un Comitato permanente per l'esame delle domande di autorizzazione ad indire mostre, fiere ed esposizioni nel Regno
Estremi	Legge 5 dicembre 1932, n. 1734
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 14 gennaio 1933

NOTE DI AGGIORNAMENTO

(1) Il Regio D.L. 29 gennaio 1934, n. 454, convertito senza modificazioni dalla L. 5 luglio 1934, n. 1607, ha disposto (con l'art. 11, comma 1) che "Ai rappresentanti dei Ministeri, indicati nella lettera c) dell'art. 2 della legge 5 dicembre 1932, n. 1734, di cui al precedente articolo, e' aggiunto un rappresentante del Ministero della educazione nazionale".

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 24 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/istituzione-presso-il-ministero-delle-corporazioni-di-un-comitato-1932/art-2/versione/1

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it